

Copia



N. 4630/07 R.G.A.C.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto:

dott. Vittorio Carlo Aliprandi	presidente
dott.ssa Alessandra Venturini	giudice
dott. Luigi Bettini	giudice relatore

rilevato che:

- con ricorso del 27/10/07 Banca Agrileasig s.p.a. svolgeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 97 R.D. n. 267/42 poiché aveva chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito di €. 96.425,20, oltre agli interessi moratori convenzionali, quali canoni non pagati di vari contratti di leasing risolti per inadempimento della società utilizzatrice poi fallita, insinuazione che il Tribunale fallimentare le aveva in parte negato sul presupposto che fosse applicabile alla fattispecie l'art. 72-quater R.D. n. 267/42 che prevedeva il riconoscimento del credito nella sola differenza fra i canoni non pagati ed il valore di realizzo del bene, senza distinzione fra canoni scaduti e canoni non scaduti, tanto che si era limitato ad ammettere al passivo fallimentare il solo suo credito di €. 45.083,01, e non anche a quello di €. 57.204,56;
- chiedeva dunque l'ammissione dell'intero credito, in riforma del gravato decreto;
- si costituiva in giudizio la curatela fallimentare chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- affermava che l'art. 72-quater doveva ritenersi applicabile non solo ai contratti risolti dal curatore fallimentare dopo il fallimento, ma anche a quelli risoltisi anteriormente, pena un'ingiustificata disparità di trattamento fra le due analoghe fattispecie, cosicché legittimamente era stata limitata l'ammissione del credito vantato dalla ricorrente alla differenza fra l'ammontare dei canoni scaduti ed il valore del bene concesso in locazione, una volta che fosse realizzato;

- all'udienza del 29/1/08 il Collegio riservava la decisione;

ritenuto che:

- l'art. 72-quater R.D. n. 267/42, nel rinviare (primo comma) all'art. 72 R.D. n. 267/42 e dunque alla facoltà del curatore di sciogliere il contratto di leasing concluso dalla società fallita presuppone necessariamente che il contratto non sia ancora risolto alla data del fallimento – altrimenti non si spiegherebbe la facoltà di scioglimento del curatore – e disciplina (secondo e terzo comma) la misura del credito oggetto di insinuazione al passivo fallimentare relativo ai *canoni non ancora scaduti* al momento dello scioglimento del contratto: visto che il contratto fra le parti è ancora in vita al momento del fallimento quelli scaduti devono ritenersi - nella previsione della citata norma - regolarmente pagati dall'utilizzatore;

- tale norma riguarda quindi solo il credito del concedente per il *danno derivante dallo scioglimento anticipato del contratto*, liquidato in via forfetaria nella differenza fra l'ammontare di tutti i crediti non ancora scaduti attualizzato alla data dello scioglimento - somma che la locatrice avrebbe percepito se il contratto fosse stato interamente eseguito - ed il valore del bene concesso in locazione - che rimane di proprietà del concedente proprio perché il contratto si risolve anzitempo; viceversa non prevede nulla per i *canoni scaduti anteriormente allo scioglimento del contratto*; [IL CASO.it](http://ILCASO.it)

- da un lato, come già detto, presuppone che siano stati pagati poiché disciplina il caso in cui il contratto è ancora in vita al momento del fallimento e dunque si riferisce ad un contratto bilateralmente adempiuto al momento del suo scioglimento; dall'altro essi non compongono il danno da risarcire al locatore per la mancata prosecuzione del rapporto contrattuale, ma costituiscono il corrispettivo dell'avvenuto godimento del bene, poiché si riferiscono al periodo in cui il contratto era appunto adempiuto da entrambe le parti e l'utilizzatore aveva il godimento del bene;

- per tale motivo il credito di tali canoni è disciplinato in via generale dall'art. 72 R.D. n. 267/42 e non deve essere decurtato di alcunché, e tanto meno del valore dei beni, poiché rappresenta la controprestazione dell'utilizzatore per avere avuto in godimento i beni stessi;

- nel caso di specie la società ricorrente lamenta l'insinuazione solo parziale dei canoni *già scaduti al momento della risoluzione dei contratti ex art. 1458 c.c.*, anteriore al fallimento, per l'inadempimento dell'utilizzatore che, appunto, non ha pagato tali canoni;

censura infatti il decreto del giudice delegato nella parte in cui ha subordinato l'ammissione di una parte di tali canoni alla prova dell'ammontare del realizzo dalla vendita dei beni locati, riconoscendo quale credito solo l'eventuale differenza fra i due valori e facendo comunque salvo il credito della curatela nel caso il cui il ricavato dalla vendita dei beni sia maggiore del credito per i canoni scaduti;

**IL CASO.it**

- la censura è fondata;
- per i motivi detti al credito vantato dalla società ricorrente non può essere applicata la disciplina di cui all'art. 72-quater/2 e 3 R.D. n. 267/42: da un lato i contratti di locazione erano già stati risolti prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore e dall'altro la società locatrice chiede di essere insinuata al passivo per tutti i canoni già scaduti al momento della risoluzione, non anche per quelli che dovevano ancora scadere;
- tale credito è disciplinato dall'art. 72 R.D. n. 267/42 e deve essere ammesso integralmente, senza alcuna decurtazione;
- né in tal modo si realizza paventata disparità di trattamento evocata dalla curatela nella sua memoria difensiva; altro è infatti chiedere il pagamento dei canoni scaduti al momento della risoluzione contrattuale, quale corrispettivo non pagato del godimento del bene, altro è chiedere il risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto a causa dell'inadempimento della controparte, commisurato anche all'ammontare dei canoni non scaduti; solo quest'ultimo caso, e per i soli contratti di *leasing* sciolti dal curatore, è disciplinato dall'art. 72-quater R.D. n. 267/42;
- Banca Agrileasing s.p.a. deve pertanto essere ammessa al passivo fallimentare per l'ulteriore somma di €. 57.204,56 per i canoni scaduti al momento della risoluzione dei contratti e per i relativi interessi moratori in misura convenzionale fino alla data del fallimento, senza alcuna decurtazione per il valore di realizzo dei beni locati;
- nulla deve essere statuito sul credito per il risarcimento del danno, con riferimento ai canoni non ancora scaduti ed al valore dei beni locati, non essendo stato oggetto di insinuazione al passivo;
- la novità della questione trattata costituisce giusto motivo per compensare interamente le spese del giudizio;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette Banca Agrileasing s.p.a. al passivo fallimentare del fallimento di Calzificio Lusso s.p.a. per l'ulteriore somma di €. 57.204,56 per canoni scaduti al momento della risoluzione dei contratti di *leasing* e per i relativi interessi moratori fino alla data del fallimento; ordina la conseguente modificazione dello stato passivo; rigetta le altre domande; compensa per intero fra le parti le spese processuali.

Mantova, 29/1/08

Il presidente

dott. Vittorio Carlo Aliprandi

Vittorio C Aliprandi

6-2-08

W

Direzione distrettuale di Mantova  
F. U. 2002  
ALIPRANDE  
Aliprandi